

Cambiano le disposizioni relative alle assunzioni a tempo determinato con la l. 96 del 9 agosto 2018 - News LIA Bergamo

Con la legge n. 96 del 9 agosto 2018 (conversione del D. L. 87/2018) sono state introdotte importanti modifiche alle disposizioni relative alle assunzioni a tempo determinato. Le principali riguardano la durata massima dei contratti che si configura in due modalità: **non superiore ai 12 mesi**, senza l'obbligo di indicare una causale giustificativa, oppure **non superiore ai 24 mesi**. In quest'ultimo caso, c'è l'**obbligo** di indicare una delle seguenti **causali**: esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; oppure esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria. Se il rapporto di lavoro a tempo determinato **supera** i 24 mesi si trasforma in contratto a **tempo indeterminato** dalla data del superamento del limite (restano **escluse** le **attività stagionali**).

Come cambia lo scenario rispetto alla situazione precedente

Il cambio di scenario, che definisce un cambiamento sostanziale fra i contratti a tempo determinato stipulati prima e dopo del 14/07/2018, può essere riassunto in questa tabella:

TEMPO DETERMINATO (ANCHE PER SOMMA DI PIÙ RAPPORTI)			
Data di stipula	Durata massima	Causale	Normativa di riferimento
Prima del 14/07/2018	36 mesi	No	D. Lgs. 81/15
Dopo il 14/07/2018	24 mesi	Dopo i primi 12 mesi	D.L. 87/18 conv. L. 96/18

I rinnovi

Il contratto di lavoro a tempo determinato può essere **rinnovato** solo in presenza di una delle seguenti causali: esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; oppure esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria.

Può essere **prorogato** senza causale **per i primi 12 mesi**, e **successivamente** solo in presenza di una delle **causali** sopra descritte. Il contratto a tempo determinato può essere **prorogato** per un **massimo di 4 volte** e comunque non può superare il limite dei **24 mesi**.



Data di stipula	Proroga			Rinnovo		
	Numero	Mesi	Causale	Numero	Mesi	Causale
Prima del 14/07/2018	Max 5	Max 36	No	No limite	Max 36	No
Dopo il 14/07/2018	Max 4	Max 24	Dopo i primi 12 mesi	No limite	Max 24	Obbligo causale

Non ci sono variazioni sul **contributo aggiuntivo**, che resta l'**1,4%** della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (aumentata dello **0,5%** per ogni **rinnovo**).

Per maggiori informazioni scrivere a: areasindacale@liabergamo.org